



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 28/02/2025)

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento.

Art. 2 Funzione della Tassa

Le tasse di iscrizione costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 3 Obbligatorietà

La Tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs.

C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine. La Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. La Tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

Art. 4 Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

Art. 5 Comunicazione della Tassa

L'Ordine trasmette agli Iscritti l'avviso di pagamento PagoPA con indicazione dell'importo della tassa annuale dovuta e delle modalità di pagamento, a mezzo PEC ed e-mail agli indirizzi comunicati dagli Iscritti. Di detto invio viene data ampia comunicazione attraverso la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'Ordine e invio di mail massiva. L'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento PagoPA, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento della tassa annuale d'iscrizione all'Albo/i e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

Art. 6 Modalità di pagamento

Tutti gli Iscritti sono tenuti al pagamento della tassa annuale di iscrizione entro il 31 Marzo di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento esclusivamente tramite il sistema di riscossione PagoPA (non sono ammessi pagamenti in contanti, bonifici bancari fuori nodo PagoPA), avendo a disposizione l'avviso di pagamento inviato dall'Ordine a mezzo PEC ed E-Mail. In caso di mancato temporaneo

funzionamento della casella PEC, l'iscritto può inviare una richiesta alla segreteria dell'Ordine chiedendo l'invio del proprio PagoPA, a mezzo mail ordinaria e all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato. La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione. Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

In caso di cancellazione per decesso dell'iscritto, qualora non sia stato effettuato il pagamento, la quota riferita all'anno in corso non sarà dovuta se il decesso è precedente alla data del 31 marzo dello stesso anno; qualora il decesso sia avvenuto dopo il 31 marzo la tassa per l'anno in corso sarà dovuta e richiesta agli eredi dell'iscritto deceduto.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della Tassa dall'anno successivo alla data della sentenza. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

Art. 7 Reiscrizione

L'iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'albo, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, comprendendo, oltre alle morosità, anche le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote, nella misura forfettaria del 10% del totale dovuto all'Ordine.

Art. 8 Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la Tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

Art. 9 Mancato versamento della quota: procedura di recupero.

1° SOLLECITO: Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento della Tassa senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta ordinaria,

2° SOLLECITO Decorsi sessanta giorni dal termine del 1° sollecito senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite posta prioritaria, con l'applicazione di una mora di € 100,00 con scadenza di pagamento al 31 luglio dell'anno in corso.

L'Ordine, si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo PEC, email, posta ordinaria/raccomandata e SMS, qualora ne rilevi la necessità.

CONVOCAZIONE: A decorrere dal 1 settembre fino al 30 novembre il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018;

La cancellazione verrà effettuata entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

L'Ordine, si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo PEC, e-mail, posta ordinaria/raccomandata e SMS, qualora ne rilevi la necessità.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

Art. 10 Riscossione quote residue anni precedenti al 2025: procedura di recupero

Per tutte le quote residue precedenti all'anno 2025 e attualmente non ancora riscosse, si procederà con la convocazione descritta al punto 9.

Art. 11 Inadempimento

Il Presidente e il Tesoriere vigilano sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo. In caso di avvenuto pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti.

Art. 12 Comunicazione di cancellazione.

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R, a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e conseguentemente, lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

Art. 13 Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto entro il 31 marzo dell'anno in corso;
- anti economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito è dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino nella seduta del 28 Febbraio 2025, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Pesaro e Urbino ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Patrizia Collina)

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Maria Battistini)